

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2021, n. 1850

Rifiuti prodotti dalla Regione Lazio - Accordo ai sensi dell'articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Gestione dei Rifiuti e confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

la Regione Lazio, con nota protocollo n. 918750 del 10/11/2021 avente ad oggetto "Richiesta di sottoscrizione di un Accordo Interregionale tra la Regione Lazio e la Regione Puglia per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) - richiesta Società Ambiente Frosinone S.p.A." (a cui è allegata la richiesta della SAF Spa Prot. n. 510 del 10.11.2021) ha richiesto un supporto per affrontare una situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani aventi codice EER 200301 e prodotti nel territorio della Provincia di Frosinone, attivando un accordo ai sensi dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In particolare la Regione Lazio chiede di poter effettuare conferimenti di 280 t/g di rifiuti urbani indifferenziati, fino al 31 dicembre 2021, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio regionale pugliese e indicati da AGER, rappresentando la disponibilità di SAF spa al ritiro dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento per effettuare poi lo smaltimento ovvero il recupero energetico in Regione Lazio.

VISTI

- la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 commi 2 e 3 che recitano:

"2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano."

e l'art. 182-bis "Principi di autosufficienza e prossimità" comma 1 che recita:

"1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali" e ss.mm.ii.

PRESO ATTO CHE

AGER, con nota prot. n. 11560 del 15.11.2021, ai sensi delle competenze ad essa attribuite dall'art. 9 della legge regionale 24/2012 e ss.mm.ii., precisando *“che la richiesta formulata dalla predetta società SAF consiste solo nel trattamento del rifiuto indifferenziato EER 200301 presso i nostri impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio sul territorio regionale in quanto il rifiuto, una volta trattato, sarà conferito presso impianti di destinazione finale (discarica e termovalorizzatore) ubicati nel territorio della Regione Lazio così non incidendo sulle capacità autorizzate di tali impianti in esercizio sul territorio regionale pugliese”* ha evidenziato *“che l'aumento della raccolta differenziata sul territorio regionale (gli ultimi dati- anno 2021- attestano oramai una percentuale di raccolta differenziata pari al 57/58%) ha determinato una minor produzione di rifiuto indifferenziato- residuo secco – da parte dei Comuni pugliesi e conseguentemente un minor flusso di conferimento presso gli impianti di TMB”* e ha comunicato che *“nulla osta ad autorizzare il conferimento del rifiuto indifferenziato così come richiesto dalla SAF Spa presso gli impianti di TMB in esercizio sul territorio regionale sussistendo disponibilità rispetto alle capacità autorizzate”* riservandosi in caso di accoglimento della richiesta di individuare con successivo provvedimento *“gli impianti TMB cui saranno conferiti i rifiuti indifferenziati provenienti dalla Regione Lazio, anche al fine di contemperare eventuali esigenze logistiche che potrebbero essere rappresentate dalla SAF Spa”*.

RITENUTO NECESSARIO

- assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il richiesto supporto istituzionale alla Regione Lazio scongiurando l'insorgere di situazioni di emergenza nella gestione rifiuti urbani;
- consentire alla Regione Lazio il conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti EER 200301 da sottoporre ad operazioni di smaltimento D8 *“Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”* come definito dall'ALLEGATO B - Operazioni di smaltimento alla Parte Iv del D- Lgs. 152/2006 (come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010) presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale pugliese. Trattasi di operazione preliminare allo smaltimento definitivo (operazione D1) ed al recupero energetico che avverranno invece presso impianti operanti nel territorio della Regione Lazio;
- demandare all'AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio pugliese cui conferire i suddetti quantitativi, degli aspetti tecnici connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da applicare, alle modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall'articolo 9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- demandare alla SAF Spa gli oneri e l'organizzazione degli aspetti logistici che dovranno interferire il meno possibile con i conferimenti dei Comuni pugliesi.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il necessario supporto istituzionale alla Regione Lazio, scongiurando l'insorgere di situazioni di emergenza nella gestione rifiuti urbani;
2. di consentire alla Regione Lazio il conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti aventi codice EER 200301, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale pugliese ed individuati dall'AGER Puglia. Trattasi di operazione preliminare allo smaltimento definitivo (operazione D1) ed al recupero energetico che saranno invece svolte presso impianti operanti nel territorio della Regione Lazio;
3. di demandare all'AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio pugliese cui conferire i suddetti quantitativi, degli aspetti tecnici connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da applicare, alle modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall'articolo 9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
4. di demandare alla SAF Spa gli oneri e l'organizzazione degli aspetti logistici che dovranno interferire il meno possibile con i conferimenti dei Comuni pugliesi;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
6. di notificare la presente deliberazione a MITE, ARPA Puglia – Direzione scientifica, AGER, Regione Puglia –Sezione Autorizzazioni ambientali, alla Regione Lazio Direzione regionale ciclo dei rifiuti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario
Dott.ssa Giovanna Addati

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Gestione dei Rifiuti
(ing. Giovanni Scannicchio)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(dott.ssa Antonietta Riccio)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021 non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione

Il Direttore del Dipartimento
(ing. Paolo Francesco Garofoli)

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
(avv. Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il necessario supporto istituzionale alla Regione Lazio, scongiurando l'insorgere di situazioni di emergenza nella gestione rifiuti urbani;
2. di consentire alla Regione Lazio il conferimento di 280 t/g, sino al 31.12.2021, di rifiuti aventi codice EER 200301, presso impianti di trattamento meccanico biologico operanti nel territorio regionale pugliese ed individuati dall'AGER Puglia. Trattasi di operazione preliminare allo smaltimento definitivo (operazione D1) ed al recupero energetico che saranno invece svolte presso impianti operanti nel territorio della Regione Lazio;
3. di demandare all'AGER, nel rispetto della normativa di settore, la determinazione degli impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio pugliese cui conferire i suddetti quantitativi, degli aspetti tecnici connessi alla definizione di dettaglio dei flussi, alla determinazione delle tariffe da applicare, alle modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall'articolo 9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
4. di demandare alla SAF Spa gli oneri e l'organizzazione degli aspetti logistici che dovranno interferire il meno possibile con i conferimenti dei Comuni pugliesi;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
6. di notificare la presente deliberazione a MITE, ARPA Puglia – Direzione scientifica, AGER, Regione Puglia –Sezione Autorizzazioni ambientali, Regione Lazio – Direzione generale ciclo dei rifiuti.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO